

In carta libera ai sensi dell'art.27 bis D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642

N. 82335 di Repertorio

N. 28990 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a
SONDRIO
il 22/10/2020
al n. 7940
Serie 1T
Esatti € 200,00
di cui € ===
per imposta ipotecaria

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno venti del mese di ottobre, alle ore diciotto e minuti cinque;

in Morbegno, nel mio studio in via Fabani n.9;

avanti a me Paolo Rapella, notaio residente in Morbegno, iscritto al Collegio notarile di Sondrio, è presente la signora:

ZECCA SOFIA nata a Morbegno (SO) il 15 dicembre 1971 e residente a Morbegno, via Don Gnocchi n.3/a, cod. fisc. ZCC SFO 71T55 F712X.

Comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "AMICI DELL'ASILO AMBROSETTI DI MORBEGNO" con sede in Morbegno, via Ambrosetti n.30, cod. fisc. 91006940141, mi dichiara che è stata convocata in questo luogo, giorno ed ora, l'assemblea straordinaria della suddetta Associazione non riconosciuta, e mi invita a far constare da pubblico verbale le deliberazioni che l'assemblea vorrà adottare.

A ciò aderendo io notaio certifico quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, su unanime designazione degli intervenuti, la stessa comparsa, la quale constatato:

- che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata in data 8 ottobre 2020 con avviso spedito ai soci;
- che sono presenti in proprio n.4 (quattro) soci, signori Zecca Sofia,



Davenport Tracy Carol, Colombini Tommaso e Scinetti Alberto, e rappresentati con delega n.9 (nove) soci, signori Belluzzo Ruggero, Natali Elisabetta, Grau Maria Teresa, Leali Rita, Bertolini Pietro, Tarabini Maria Cristina, Bertolini Giacomo, Mentasti Annarita e Leoni Stefano, su un totale di 17 (diciassette) soci;

- che perciò la presente assemblea è validamente costituita in sede straordinaria, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1° - modificazione dello statuto associativo, come da nuova normativa del Codice del Terzo Settore.

La Presidente informa l'assemblea che, a seguito della entrata in vigore della normativa contenuta nel Decreto Legislativo n.117/2017, ed in particolare della prossima attuazione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, risulta necessario, entro la data del 31 ottobre 2020, procedere ad adeguare lo statuto anche tenendo presente le indicazioni contenute nella Circolare n.20 del 27 dicembre 2018, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Illustra brevemente le principali modifiche che verranno introdotte, soffermandosi in particolare sulla migliore specificazione delle finalità dell'Associazione, sull'introduzione di una disciplina più completa per quanto riguarda l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, sulla soppressione del Comitato Scientifico e del Comitato dei Garanti, sulla ridefinizione dei criteri di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione nonché sul termine di efficacia del nuovo statuto.

Dopo breve discussione, l'assemblea in sede straordinaria, all'unanimità,

delibera

1° - di approvare il nuovo statuto associativo, che si allega al presente atto sotto la lettera "A",

2° - di delegare la Presidente signora Zecca Sofia, per tutti gli adempimenti necessari o semplicemente opportuni, al fine di comunicare alle competenti autorità il contenuto del presente verbale, ed eventualmente al fine di procedere alle eventuali integrazioni richieste per la iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti venticinque.

Il presente atto, unitamente all'allegato, viene da me letto alla comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di un foglio scritto per due intere pagine e parte della terza da persona di mia fiducia, con mezzi meccanici e da me notaio.

Firmato Sofia Zecca

Firmato Paolo Rapella Notaio



ALLEGATO "A" all'atto in data 20 ottobre 2020 n.82335/28990 di Rep.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"AMICI DELL'ASILO AMBROSETTI DI MORBEGNO"

Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore), della Legge Regione Lombardia nr. 1 del 14 febbraio 2008, l'Associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'ASILO AMBROSETTI DI MORBEGNO" Organizzazione di Volontariato O.D.V. – E.T.S., che in seguito sarà denominata l'Associazione. L'acronimo ETS sarà utilizzato a seguito della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore R.U.N.T.S.

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'Associazione ha sede in Morbegno (SO), Viale Ambrosetti n. 30.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, o in altre località, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, finalità civiche, solidaristiche e di utilità



sociale.

2.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale definite ai sensi del D.Lgs.

3/7/2017, n. 117, art. 5, 1° comma, alle voci qui di seguito riprese alle lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore (Fondazione Asilo Ambrosetti) da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore (esclusivamente la nostra O.D.V.);

u) beneficenza, erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2.2. In particolare l'Associazione si propone di:

- concorrere alle spese di gestione delle scuole materne paritarie operanti in Morbegno, che attuano in concreto, oltre all'educazione dell'infanzia secondo i programmi scolastici vigenti, la sensibilizzazione religiosa dei bambini, nei limiti consentiti dalla loro età, in collaborazione con il Parroco;

- contribuire e, ove occorra assistere anche finanziariamente, a qualificare l'aspetto religioso dell'educazione nelle scuole materne, nel rispetto delle fedi delle famiglie dei bambini ospiti, in un programma di educazione religiosa permanente;

- soccorrere alle esigenze logistiche e di accoglienza della scuola materna Tomaso Ambrosetti, promuovendo l'attenzione e la contribuzione pubblica e privata, al fine di ricollocare detta istituzione nel contesto dell'ambiente culturale della tradizione cattolica morbegnese, in ossequio all'invito evangelico posto sul frontespizio della sua entrata "Sinite parvulos venire ad

me”;

- per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone di raccogliere fondi presso i propri associati e gli enti pubblici e privati sensibili ai programmi statutari, nonché agevolare l'incontro tra le varie fedi, vissute in Morbegno, facilitandone la comunicazione e la stima reciproca nel contesto degli incontri familiari che accompagnano l'educazione infantile.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

Art. 3 - Aderenti all'Associazione

3.1 Sono aderenti dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi



dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3.2 Il numero degli aderenti è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3.3 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

3.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

3.4.3 Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

3.4.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della lett. e) art. 25, 1° comma, D.Lgs. 117/2017, in quanto lo Statuto gli attribuisce questa competenza, e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti

4.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2 Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo), di votare direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, a sensi art. 15, 3° comma D.Lgs. 117/2017, secondo le modalità previste dal regolamento interno, approvato dall'assemblea a sensi lett. g) dell'art. 25, 1° comma, D.Lgs. 117/2017, o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

4.3 - Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;



netto dei debiti e degli impegni deliberati;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati ed Istituzioni Private;
- contributi dello Stato, di Regione, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata a sensi art. 33, 2° comma, D.Lgs. 117/2017;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria, superiore al limite fissato dall'Assemblea degli aderenti, è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 7 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:



netto dei debiti e degli impegni deliberati;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati ed Istituzioni Private;
- contributi dello Stato, di Regione, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata a sensi art. 33, 2° comma, D.Lgs. 117/2017;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria, superiore al limite fissato dall'Assemblea degli aderenti, è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 7 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:



- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Gli organi sociali e i collegi hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 - Assemblea degli aderenti

8.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

8.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio

Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo avendo cura di scegliere la loro maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati di cui all'art. 3.1 dello statuto, nel rispetto dell'art. 26, 2° comma, D.Lgs. 117/2017;
- eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo (se previsto);
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge come da lett. d) art. 25, 1° comma, D.Lgs. 117/2017;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo come da lett. g) art 25, 1° comma, D.Lgs. 117/2017;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza come da lett. i) art. 25, 1° comma, D.Lgs. 117/2017.

8.5 D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono



impegnative per tutti gli aderenti.

8.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- la discussione delle proposte di modificazione dello statuto come da lett. f) art. 25, 1° comma, D.Lgs. 117/2017;
- la deliberazione di scioglimento e liquidazione dell'Associazione come da lett. h) art. 25, 1° comma, D.Lgs. 117/2017.

8.7 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo, l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del

D.Lgs. 117/2017, è eletto dall'Assemblea degli aderenti a sensi art. 8.4 del presente Statuto ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

A sensi dell'art. 2382 c.c. richiamato nel comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017, non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro



la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti nel rispetto dell'art. 25, 1° comma, lett. e) D.Lgs.117/2017;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio, a sensi art. 33, 1° comma, D.Lgs. 117/2017;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo

devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 10 - Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

10.2 Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per



l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 – Organo di Revisione Legale dei Conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei

conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 14 - Bilancio

14.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, ove previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

14.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.



14.3 Il bilancio deve coincidere con 1 anno solare.

14.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

14.5 L'Associazione, a sensi art. 15 D.Lgs. 117/2017, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali organi sociali, se istituiti;
- l'apposito registro, previsto nell'art. 17, 1° comma, D.Lgs. 117/2017, nel quale iscrivere i volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

15.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico

ordine del giorno. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Art. 17 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'"albo avvisi" esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Art. 18 – Cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie

Come prescritto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.20 del 17 dicembre 2018, sono abrogate tutte le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore,

ancorché questa abrogazione abbia efficacia soltanto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.

Art 19 – Entrata in vigore della denominazione sociale includente l'acronimo E.T.S.

Con l'abrogazione delle clausole di cui all'art. 18 sopra richiamato e con l'iscrizione della O.D.V nel R.U.N.T.S., l'O.D.V. stessa avrà diritto all'integrazione automatica dell'acronimo E.T.S. nella sua denominazione sociale.

Firmato Sofia Zecca

Firmato Paolo Rapella Notaio

Copia conforme all'originale

Morbegno, 9 novembre 2020

Paolo Rapella

